

Mud in versione aggiornata

Focus su Cer, materiali recuperati e specifici rifiuti

Pagina a cura
DI VINCENZO DRAGANI

Denuncia dei rifiuti oggetto di riclassificazione, individuazione dei materiali effettivamente recuperati, corretta indicazione dei flussi di Raee, veicoli fuori, residui da manutenzione, costruzione e demolizione. Questi alcuni dei nodi che le nuove istruzioni diramate nei giorni scorsi dall'Ispra provvedono a sciogliere in vista della dichiarazione ambientale Mud, in scadenza il prossimo 30 aprile 2016. Le indicazioni (disponibili all'indirizzo www.isprambiente.gov.it/files/software/mud/MUD_Istruzioniaggiuntive_10_rev5_2_.pdf) arrivano in attuazione del Dpcm 21 dicembre 2015 che, nel confermare per la nuova dichiarazione la modulistica introdotta dal Dpcm 17 dicembre 2014, ha previsto l'adozione di «informazioni aggiuntive» alle istruzioni riportate in allegato al provvedimento del 2014. Questo sia per aggiornarle alle intervenute modifiche del quadro normativo di riferimento, sia per superare alcune criticità evidenziate dalla denuncia del 2015.

Nuovo elenco rifiuti. Del Dpcm 17 dicembre 2014, avviano in primis le nuove istruzioni, non è più valido l'allegato Catalogo europeo dei rifiuti (Cer). Ciò in quanto dal 1° giugno 2015 l'unico elenco applicabile è quello contenuto dalla decisione 2014/955/UE in riformulazione della decisione 2000/532/CE. Allo stesso modo, avvisa l'Ispra richiamandosi alla circolare MinAmbiente 0011845/2015, non risulta applicabile l'analogo elenco allegato al Dlgs 152/2006 (il c.d. «Codice ambientale»), superato dalla stessa decisione Ue del 2014. Le novità previste dal rinnovato elenco europeo dei rifiuti riguardano la modifica di alcuni codici e l'introduzione di nuove voci. Le modifiche, ricorda l'Ispra, interessano in particolare i codici: 010309 (ora «fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 010310»); 190304* (che passa da «rifiuti contrassegnati come pericolosi parzialmente stabilizzati» a «rifiuti contrassegnati come pericolosi parzialmente stabilizzati, diversi da quelli di cui al punto 190308»); Le new entry sono invece i codici: 010310* (fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 010307); 160307* (mercurio metallico); 190308* (mercurio parzialmente stabilizzato).

Classificazione dei ri-

Le istruzioni aggiuntive	
Nuovo elenco rifiuti	1) L'elenco cui fare riferimento, dall'1/6/2015: • non è più quello allegato a Dpcm 17 dicembre 2014 • ma esclusivamente quello recato da decisione 2014/955/UE
Classificazione dei rifiuti	2) Le caratteristiche di pericolo dei rifiuti, dall'1/6/2015: • sono quelle recate dal regolamento Ue n. 1357/2014. 3) In caso di cambio Cer rifiuti prodotti/gestiti, nel Mud 2016 indicare: • dati registri carico/scarico e formulari trasporto; • per residui in deposito presso produttore, dare atto del cambio con differenti schede «Rif»
Informazioni su materiali	4) Dei materiali «end of waste» e «Mps» vanno indicate: • se prodotti con diverse quantità rifiuti/materie prime, solo quota delle ultime; • se semilavoratori non «rottami», quantità tramite voce assimilabile
Comunicazione Raee	5) Dei tecno-rifiuti sottoposti a dlgs 49/2014 occorre indicare: • per impianti di gestione, dati su residui prodotti da trattamento in unità locali. • per centri di raccolta Raee, analoghi dati solo con apposita scheda «Cr-Raee»
Comunicazione veicoli fuori uso	6) Dei veicoli fuori uso sottoposti a dlgs 209/2003 occorre indicare: • per autodemolizione, tutti i dati relativi ai mezzi ricevuti da terzi; • per rottamazione/frantumazione, quantitativi positivi di reimpiego; • per destinazione a recupero/smaltimento rifiuti in giacenza a fine 2015: in caso di conferimenti 2016 pre-invio nuovo Mud, dati formulari; in altri casi, stima quantitativa su dati dei pregressi anni
Rifiuti da manutenzione	7) Se prodotti fuori da unità locale, denuncia tramite modulo «Re» qualora: • conferiti direttamente all'impianto di trattamento oppure • trasportati in luogo di raggruppamento presso sede del produttore
Rifiuti da costruzione e demolizione	8) Se prodotti in cantieri che non sono unità locali: • gestori/trasportatori indicano il primo luogo nel modulo «ricevuti da terzi»

fiuti. Particolare attenzione, indicano le nuove istruzioni, dovrà essere adottata nella compilazione del Mud 2016 alla luce dei rinnovati criteri per la classificazione dei rifiuti in base alla loro pericolosità in vigore dallo scorso 1/6/2015. Tali criteri sono, infatti, esclusivamente quelli riportati dal regolamento Ue n. 1357/2014 in riformulazione della direttiva 2008/98/CE, anche in questo caso prevalenti su quelli ex attuale 152/2006. Tale innovazione potrebbe, sottolinea l'Ispra, aver determinato nel corso del 2015 la necessità per gli operatori di riclassificare i rifiuti dai cd. «codice a specchio», conferendo loro un nuovo Cer. In caso di avvenuta riclassificazione dei rifiuti prodotti o gestiti, le istruzioni Ispra indicano in primis come nel Mud vadano riportati i dati presenti nei re-

lativi registri di carico/scarico e formulario di trasporto. Nel caso, però, in cui il cambio di classificazione abbia interessato rifiuti in deposito presso il produttore al momento dell'evento, occorrerà compilare una scheda «Rif» con il codice Cer del rifiuto valido al momento della produzione (indicando l'effettiva quantità prodotta, ma come pari a zero quella conferita e in giacenza); un'altra scheda «Rif» con il nuovo codice Cer (indicando la quantità prodotta uguale a zero, mentre quella conferita uguale al deposito iniziale). La doppia scheda, si evince dalle istruzioni, non sarà invece necessaria qualora la mutata classe di pericolosità del rifiuto non abbia reso necessario il cambio del Cer. In nessun caso, però, dovranno essere effettuate fittizie registrazioni cronologiche di

scarico.

Informazioni sui materiali. Nuove istruzioni ad hoc arrivano per l'indicazione nelle comunicazioni rifiuti, veicoli fuori uso, Raee e imballaggi dei quantitativi di materiali costituenti «end of waste» o «Mps» (materie prime secondarie), ossia fuoriusciti dal regime dei rifiuti a seguito di attività di recupero dei sottesi rifiuti. Qualora detti materiali siano stati prodotti in cicli che prevedono l'impiego in diversa quantità di rifiuti e materie prime, sarà cura del dichiarante riportare tramite la migliore e accurata stima solo la quota di queste ultime. Laddove i materiali generati siano invece semilavoratori non classificabili come «rottami», la quantità dovrà essere riportata nella voce assimilabile per caratteristiche merceologiche.

Comunicazione Raee.

Informazioni aggiuntive anche per la denuncia dei tecno-rifiuti disciplinati dal dlgs 49/2014, da indicare nel modulo «Comunicazione Raee» (laddove quelli sub dlgs 152/2006 vanno invece denunciati nella «Comunicazione rifiuti»). Per i tecno-rifiuti in parola sarà cura degli impianti di gestione fornire nelle relative schede (Tra-Raee), oltre alle informazioni su rifiuti ricevuti e conferiti, i dati relativi ai residui prodotti nelle unità locali in seguito ai processi di trattamento. I Centri di raccolta Raee dovranno invece utilizzare la dedicata e diversa scheda «Cr-Raee», senza dunque duplicare le informazioni nella sopra menzionata scheda.

Comunicazione veicoli fuori uso. Istruzioni particolari per i gestori di veicoli fuori uso rientranti nel dlgs 209/2003, da denunciare con l'apposita «Comunicazione Vfu» (mentre quelli ex dlgs 152/2006 vanno dichiarati nella citata «Comunicazione rifiuti»). Per i rifiuti in questione sarà onere degli autodemolitori indicare come ricevuti da terzi (da considerare soggetti «privati» solo se diversi da imprese o enti) anche i mezzi a fine vita che provvedono in prima persona a radiare dai pubblici registri. Rottamatori e frantumatori dovranno invece porre attenzione all'indicazione del netto del quantitativo dei rifiuti ricevuti da terzi, che dovrà essere maggiore di zero e risultare uguale al reimpiego. Nell'indicare la destinazione dei rifiuti in giacenza a fine 2015 (a volte non preventivabile), la distinzione tra quantitativi avviati a recupero o smaltimento dovrà coincidere: con i dati dei formulari nel caso vi siano stati conferimenti nel 2016 antecedenti all'inoltro del nuovo Mud; con la stima effettuata sulla base dei pregressi anni in caso differente.

Rifiuti da manutenzione, costruzione e demolizione. I rifiuti da attività di manutenzione prodotti fuori dalle unità locali dovranno essere denunciati tramite l'apposito modulo «Re», sia che vengano poi conferiti direttamente all'impianto di trattamento sia che vengano trasportati in un luogo di raggruppamento presso la sede del produttore. Gestori e trasportatori che ricevono, invece, rifiuti da costruzione e demolizione prodotti in cantieri che non costituiscono unità locali dovranno indicare puntualmente nel modulo «rifiuti ricevuti da terzi» (Rt) ogni singolo cantiere da cui detti residui provengono.